

INQUINAMENTO ACUSTICO

Come è noto recentemente è entrato in vigore il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), con cui assumono pieno vigore tutte le norme nazionali e regionali inerenti l'inquinamento acustico nonché le disposizioni di cui al "Regolamento sulle attività rumorose" approvato con D.C.C. n.12 del 16/02/2004.

La Direzione Sviluppo Economico in collaborazione con la Direzione Ambiente intende dare attuazione alle norme con le modalità di seguito descritte.

a) PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Per le informazioni inerenti i Piani aziendali di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del Regolamento delle attività rumorose, le imprese saranno invitate a rivolgersi alla Direzione Ambiente. Sempre alla Direzione Ambiente dovranno essere presentati i Piani aziendali di risanamento acustico comprensivi della relativa documentazione.

b) VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO E NULLA OSTA ACUSTICO

Per gli adempimenti previsti dall'articolo 5 (valutazione previsionale d'impatto acustico e nulla osta acustico) del Regolamento delle attività rumorose, è stato predisposto un modello che contiene dichiarazioni di responsabilità in relazione alle fattispecie di attività rumorose o meno e alle misure eventualmente adottate in riferimento agli adempimenti di legge e del Regolamento. Tale modello verrà approvato con apposita determinazione del Direttore della Direzione Ambiente in base all'art.24 del già menzionato Regolamento.

Il modello dovrà essere presentato alla Direzione Sviluppo Economico, per le sole attività autorizzate o di competenza della Direzione medesima, unitamente alle istanze di atti espressi abilitanti all'esercizio dell'attività (autorizzazioni), alle DIA e alle comunicazioni di commercio.

Il modello contempla i seguenti punti:

al punto 1) l'interessato dovrà dichiarare il non utilizzo di condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività, gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura, estrattori di aria, impianto di diffusione sonora, gruppi elettrogeni, altre apparecchiature rumorose legate all'attività;

Oppure

al punto 2a) il soggetto titolare dell'attività, nella fattispecie diversa da quella sopra descritta, nei casi in cui è prevista la presentazione di DIA o la comunicazione di commercio, alleggerà alla DIA o comunicazione di commercio la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato.

La valutazione è inviata alla Direzione Ambiente a cura degli uffici della Direzione Sviluppo Economico che hanno ricevuto la DIA o comunicazione di commercio.

Nel caso di DIA ad efficacia immediata o di comunicazione di commercio, la valutazione non positiva della Direzione Ambiente sulla documentazione presentata comporterà, da parte di quest'ultima, l'avvio del procedimento di diffida nei confronti dell'interessato secondo le disposizioni dell'art.21 del Regolamento delle attività rumorose.

Oppure

al punto 2b) i soggetti titolari delle attività, nel caso di istanze per il rilascio di atti abilitativi espressi, allegano la valutazione previsionale d'impatto acustico per l'ottenimento del nulla osta acustico da rilasciarsi a cura della Direzione Ambiente. La valutazione non positiva della Direzione Ambiente sulla documentazione d'impatto acustico, che pervenga entro i termini di conclusione dei procedimenti inerenti le varie attività produttive, comporterà il rigetto delle istanze stesse da parte degli uffici della Direzione Sviluppo Economico. Nel caso in cui non intervenga, nei termini conclusivi del procedimento inerente il rilascio dell'atto autorizzatorio alle attività produttive da parte della Direzione Sviluppo Economico, alcun riscontro da parte della Direzione Ambiente che ha ricevuto la valutazione previsionale d'impatto acustico per il rilascio del nulla osta, la Direzione Sviluppo Economico provvederà senz'altro al rilascio dell'atto autorizzatorio all'attività produttiva. Nel caso in cui la verifica della Direzione Ambiente risulti poi non positiva la Direzione Ambiente opererà in base all'art.21 del Regolamento della attività rumorose avviando il procedimento di diffida nei confronti dell'interessato.

Oppure

al punto 3) l'interessato dichiara di essere già in possesso del nulla osta acustico o di aver già presentato la valutazione previsionale d'impatto acustico nel corso dei procedimenti di cui all'art.5 comma 1 lett. a), b), c) del Regolamento delle attività rumorose e comunque in sede di rilascio di concessione edilizia o di conseguimento di altra abilitazione di tipo urbanistico edilizio per il locale o l'immobile sede di esercizio dell'attività. Nel caso di procedura rientrante nello Sportello Unico per le Attività Produttive che contenga sia l'endoprocedimento edilizio che l'endoprocedimento

autorizzatorio-amministrativo l'acquisizione del nulla osta e la presentazione della valutazione previsionale d'impatto acustico avverrà all'interno dell'endoprocedimento edilizio.

La mancata presentazione del modello sopra descritto, da allegarsi alle Dia o comunicazione di commercio o istanze per il rilascio di atti abilitativi espressi, e la mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, avrà i seguenti effetti:

- nel caso di istanze di atti abilitanti espressi, gli uffici della Direzione Sviluppo Economico procederanno al loro rigetto, ferma restando la possibilità d'integrazione dell'istanza nei termini indicati dall'amministrazione comunale;

- nel caso di DIA quanto sopra descritto renderà inefficace la DIA stessa ai sensi di quanto disposto dall'art.5 comma 2 del Regolamento delle attività rumorose. Può essere ammessa l'integrazione della denuncia entro i termini prefissati dall'amministrazione comunale. Decorso tali termini l'amministrazione notificherà all'interessato il divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art.19 legge 241/90.

- nel caso di comunicazione di commercio, la mancata presentazione del modello e della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporta l'immediato rigetto della comunicazione stessa ai sensi dell'art.10 del "Regolamento Comunale di Polizia per la disciplina e l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa" approvato con D.C.C. n. 876 del 28/07/2000.

Per quanto riguarda le procedure rientranti nello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l'autorizzazione unica, ai fini della presente nota, non è equiparata ad atto abilitante all'esercizio dell'attività, pertanto non produce automaticamente l'obbligo della presentazione del modello ovvero del preventivo rilascio del nulla osta acustico qualora sia richiesto dal PCCA. Si seguirà lo stesso iter previsto per le procedure della Direzione Sviluppo Economico: pertanto, sarà necessario presentare il modello ovvero acquisire il nulla osta acustico solo qualora l'esercizio dell'attività sia assoggettata ad autorizzazione amministrativa espressa (ivi compresi i casi di silenzio assenso).

CONTROLLI

Nell'ambito dei controlli a campione effettuati dagli uffici della Direzione Sviluppo Economico si procederà ad inviare copie dei modelli contenenti le dichiarazioni di cui al punto 1) alla Direzione Ambiente per le opportune verifiche di settore. Per quanto riguarda la valutazione previsionale d'impatto acustico questa verrà inviata alla Direzione Ambiente come precisato sopra (punto 2a e punto 2b) per gli adempimenti già illustrati e gli eventuali interventi di cui all'art.21 del Regolamento. Per quanto riguarda le manifestazioni a carattere temporaneo gli interessati saranno invitati a rivolgersi alla Direzione Ambiente, così come per la documentazione da produrre secondo le previsioni degli allegati al Regolamento delle attività rumorose.

Si allega il modello predisposto di cui alla presente nota che verrà distribuito dagli uffici e pubblicato sulla rete civica. Tale modello concerne ed è utilizzabile per le **solo** attività autorizzate o di competenza della Direzione Sviluppo Economico insieme ai moduli di DIA/comunicazione/ domande di autorizzazione riguardanti i casi di nuova apertura, trasferimenti di localizzazione o sede, modifica o ampliamento della superficie di esercizio dell'attività. Le attività inerenti il commercio su area pubblica, eccettuati i chioschi, sono esonerate dalla presentazione del modello ivi allegato in quanto considerabili attività non di carattere permanente.

Nei casi di solo subingresso nella titolarità dell'azienda e dunque nei titoli autorizzatori si rientra nell'ambito dell'art.3 del Regolamento delle attività rumorose, venendo considerate le imprese come esistenti alla data di effettiva applicazione delle norme del Regolamento e conseguentemente del Piano Comunale di Classificazione Acustica decorrente dal prossimo 1° aprile 2005.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE (Allegato n.1)
Art.5 Valutazione previsionale d'impatto acustico e nulla osta acustico (VEDASI NOTA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e con le modalità di cui all'art.38 comma 3 del citato DPR

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a.....il.....
residente a
via/piazzan.....CAP.....
in qualità di legale rappresentante dell'impresa.....

a conoscenza che l'art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità.

DICHIARA

Che nello svolgimento dell'attività.....
via/piazzan.....CAP.....

.....NON VIENE FATTO USO DI ¹

condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;

estrattori di aria;

impianto di diffusione sonora;

gruppi elettrogeni;

altre apparecchiature rumorose legate all'attività;

NEL CASO IN CUI NON SI RIENTRI NEL PUNTO 1

.....PER LE DIA E LE COMUNICAZIONI DI COMMERCIO

di allegare in duplice copia valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art.2 comma 6 Legge 447/95;

¹ Nel caso in cui le apparecchiature suddette vengano installate successivamente alla data di presentazione del presente modello e all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà presentare la valutazione previsionale d'impatto acustico direttamente alla Direzione Ambiente.

.....PER LE ISTANZE DI ATTI ABITATIVI ESPRESSI

di allegare in duplice copia la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art.2 comma 6 Legge 447/95, per il rilascio del nulla osta acustico da parte della Direzione Ambiente;

..... di essere già in possesso del nulla osta acustico o di aver già presentato la valutazione previsionale d'impatto acustico nel corso dei procedimenti di cui all'art.5 comma 1 lett. a), b), c) del Regolamento delle attività rumorose e comunque in sede di rilascio di concessione edilizia o di conseguimento di altra abilitazione di tipo urbanistico- edilizio per il locale o l'immobile sede dell'attività di esercizio.

Specificare gli estremi del nulla osta acustico.....

o la data e ufficio di presentazione della valutazione previsionale d'impatto acustico.....

.....

Data

Il/la dichiarante
(firma leggibile)

NOTE

Sono esonerate dalla presentazione del modello le attività di commercio su area pubblica eccettuate quelle esercitate in chioschi.